

Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 20/02/2007, n.3848

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Amministrazione pubblica, in genere

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.

Giurisdizione :del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Regolamento di giurisdizione :preventivo

INVALIDI

Riferimenti Normativi

CPC Art. 41

L 15/01/1992 n.21

L 05/02/1992 n.104 Art.26

DLT 31/03/1998 n.80 Art.33

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto

Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente di sezione

Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione

Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere

Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere

Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere

Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'avvocato COLARIZI Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CALDO MARIA ANTONIETTA, LI VOLTI MARIAMICHAELA, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, 142 VIA G. MARCORA 18/20, presso lo studio dell'avvocato FAGGIANI Guido, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARZOCHELLA MARIA, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3707/05 del Tribunale di TORINO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 06/02/07 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA, il quale chiede alla Corte che venga dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo, con le conseguenze di legge.

Svolgimento del processo

R.F., invalida al 90%, presentava domanda di concessione dei benefici del servizio taxi per persone fisicamente impedite alla salita ed alla discesa dei mezzi pubblici di trasporto, ma il Comune di Torino le aveva negato tale diritto, che trovava fondamento nel disposto della [L. 5 febbraio 1992, n.](#)

[104](#), art. [26](#). A seguito di tale diniego conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino il suddetto Comune al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad usufruire del suddetto servizio. Con atto in data 18 agosto 2005, il Comune di Torino propone regolamento preventivo di giurisdizione con il quale chiede in ordine alla suddetta controversia la declaratoria della sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.

Resiste con controricorso R.F., chiedendo invece che venga dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario.

Motivi della decisione

Il ricorrente Comune deduce che - alla stregua del disposto della [L. 5 febbraio 1992, n. 104](#), art. [26](#), che costituisce fonte regolatrice di un potere discrezionale di esso Comune - il riconoscimento del servizio a mezzo taxi per i soggetti gravemente impediti sul piano motorio (o per i quali sia impossibile l'accesso o la salita ai mezzi di trasporto pubblico) è espressione di una scelta politica amministrativa dell'ente territoriale, che configura un vero e proprio atto concessorio, che richiede l'espletamento di uno specifico e preventivo procedimento (istanza agli uffici comunali competenti; visita medica effettuata da apposita commissione competente, avente valore di parere obbligatorio e vincolante;

provvedimento di concessione e/o diniego del servizio ed assegnazione della quota dei buoni taxi della Commissione tecnica). Ne consegue che il privato è portatore di un interesse a che l'Amministrazione eserciti il proprio potere - attenendosi ai generali parametri di legittimità, sicché il sindacato sull'esercizio di detto potere appartiene al giudice amministrativo, come giurisdizione generale di legittimità o come giurisdizione esclusiva ove si intendesse qualificare tale situazione come diritto soggettivo, trattandosi di materia attinente ad un pubblico servizio del [D.Lgs. n. 80 del 1998](#), ex art. 33.

Nel caso di specie va dichiarata la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.

Alla [L. 15 gennaio 1992, n. 21](#), costituente la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, è seguita la [L. 5 febbraio 1992, n. 104](#), per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. In detta legge si è assegnata alle Regioni, nel rispetto della riserva costituzionale in materia, il potere di disciplinare le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi (art. 26, comma 1); e si è inoltre aggiunto che "I comuni assicurano nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici". (art. 26, comma 2).

Queste Sezioni Unite hanno statuito che in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge, ed alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l'ausilio assistenziale - previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, e previo apprezzamento discrezionale dell'"an", del "quid" e del "quomodo" dell'erogazione (cfr. in tali sensi: Cass., Sez. Un., 22 luglio 2002 n. 10689, riguardante una fattispecie avente ad oggetto le misure di assistenza sociale alla famiglia di cui alle leggi della Regione Toscana 7 aprile 1976, n. 15 e 12 marzo 1977, n. 18, in cui è stata devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della controversia concernente la revoca della prestazione assistenziale, pecuniaria ed alimentare, erogata ad un soggetto affetto da menomazione invalidante sul presupposto del suo stato di bisogno, atteso che l'ausilio in questione nasceva da un provvedimento di natura concessoria e di carattere discrezionale dell'amministrazione, sicché la posizione del beneficiario assumeva la consistenza dell'interesse legittimo).

Alla luce dei suddetti principi, ribaditi in numerose altre decisioni dei giudici di legittimità (cfr. al riguardo Cass., Sez. Un., 15 febbraio 1994 n. 1472 e Cass., Sez. Un., 9 aprile 1994 n. 3329 che, con riferimento a contributi economici da erogare sulla base della L.R. Campania n. 11 del 1984, ai familiari di soggetti non autosufficienti ha riconosciuto la natura di interesse legittimo alla posizione soggettiva dell'aspirante al contributo, per devolvere la legge regionale alla amministrazione competente un apprezzamento sul "an" sul "quid" e sul "quomodo" dell'erogazione della provvidenza), anche nel caso di specie va riconosciuta la giurisdizione del Giudice amministrativo per essere configurabile in capo al portatore di handicap un interesse legittimo atteso che, come si evince dalla citata legge 5 febbraio 1994 n. 104, art. 26, comma 2, la rivendicata provvidenza viene concessa sulla base di una compatibilità con le risorse di bilancio, da valutarsi discrezionalmente dalla pubblica amministrazione.

Ricorrono giusti motivi - attesa la natura della controversia e delle questioni trattate - per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.

P. Q. M.

La Corte provvedendo sul regolamento preventivo di giurisdizione dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo e compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2006.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2007